REGOLAMENTO (CE) N. 1536/2000 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2000

relativo alle domande di titoli d'importazione di cereali di avena altrimenti lavorati che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2369/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [1], in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2369/96 della Commissione, del 12 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 10 000 tonnellate di cereali di avena altrimenti lavorati del codice NC 1104 22 98 [2], modificato dal regolamento (CE) n. 630/97 [3] prevede disposizioni particolari in merito all'organizzazione delle importazioni nel quadro del contingente.

(2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2369/96, la Commissione stabilisce una percentuale di riduzione delle quantità se le domande di titoli d'importazione superano i quantitativi che possono essere importati. Le domande di titoli presentate il 10 luglio 2000 vertono su 1 619,054 t di cereali d'avena altrimenti lavorati, mentre la quantità massima che è possibile mobilitare ammonta a 1 000,00 t. È necessario pertanto fissare la corrispondente percentuale di riduzione per le domande di titoli d'importazione presentate il 10 luglio 2000 e che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2369/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione di cereali di avena altrimenti lavorati, che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2369/96, presentate il 10 luglio 2000 e comunicate alla Commissione, sono accolte limitatamente ai quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente di 0,617. Le domande non comunicate alla Commissione sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
[2] GU L 323 del 13.12.1996, pag. 8.
[3] GU L 96 dell'11.4.1997, pag. 5.